



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

Felice Manna	<i>Presidente</i>
Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
Andrea Gentili	<i>Componente</i>
Cristiano Valle	<i>Componente rel.</i>
Irene Ambrosi	<i>Componente</i>

letti la documentazione presente agli atti e il ricorso;
ha pronunciato la seguente decisione


DECISIONE

PREMESSO

Il 2 maggio 2024, a seguito della presentazione presso la circoscrizione Elettorale Seconda - Italia Nord-Orientale - della lista "Forza Nuova - APF", aderente alla associazione politica europea "Alliance for Peace and Freedom - APF", non sostenuta dal prescritto numero di firme, l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha escluso la lista per mancanza di sottoscrizioni.

A seguito di ricorso avverso detta rikusazione l'Ufficio elettorale circoscrizionale, con successivo provvedimento in pari data, ha assunto che:

«la normativa introdotta con d.l. n. 7 del 2024, conv., con modif., dalla legge n. 38 del 2024, si applica alla presente tornata elettorale. La novella richiede l'esenzione dalla raccolta delle firme per il partito o



il Gruppo politico costituito in Gruppo parlamentare che abbia conseguito un eletto in una delle due Camere (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) tale circostanza non è stata documentata. Così come non risulta neppure che il Partito ricorrente abbia ottenuto almeno un seggio anche in una delle circoscrizioni italiane, circostanza anch'essa non allegata al ricorso. Il mero requisito della affiliazione a un partito politico europeo costituito in Gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso non è sufficiente all'esonero della raccolta delle sottoscrizioni, essendo requisito cumulativo e non alternativo a quello di cui sopra, tanto che il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, comma 1, d.l. n. 7/2024, convertito con modificazioni dalla L. 38/2024 per violazione degli artt. 3 e 10 Cost.».


Il Movimento politico Forza Nuova ha proposto ricorso contro il menzionato provvedimento di esclusione.

CONSIDERATO

1. Il Movimento politico Forza Nuova afferma che è sufficiente ai fini della validità della presentazione la dichiarazione dell'Onorevole Roberto Fiore, allegata alla lista, del seguente tenore letterale:

«... il simbolo di Apf è esentato dalla raccolta firme per la presentazione della lista alle prossime elezioni europee del 8 e 9 giugno, avendo questo partito eletto un deputato europeo, il MEP Lagos Yoannis del partito greco Alba Dorata, che è parte integrante dell'Apf, nelle elezioni europee del 2019»

Il ricorso denuncia, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, conv., con modif., dalla legge n. 38 del 2024.



Sostiene che la disposizione in questione sarebbe viziata, in primo luogo, per violazione dell'art. 10 Cost., in quanto norma contraria a norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La *ratio* dell'esclusione dall'obbligo di raccolta di firme per chi è già rappresentato nel Parlamento Europeo sarebbe, infatti, quella di esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni quelle formazioni politiche che, nell'ambito della Unione Europea, hanno raccolto un numero di consensi adeguato a fare presumere di avere un seguito elettorale e non vi sarebbe, quindi, nessuna ragione di escludere un partito dalla competizione elettorale in uno stato membro solo perché, come nella specie, avrebbe eletto rappresentanti in altro stato membro.

D'altra parte, l'art. I-20 del trattato 29 ottobre 2004 (Costituzione Europea) dispone: «I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni».

I deputati eletti al Parlamento europeo non avrebbero, quindi, un vincolo di mandato nazionale, e rappresenterebbero tutti i cittadini dell'Unione europea.

Inoltre, sarebbe stato violato l'art. 3 Cost. per irrazionalità manifesta della norma.

Infatti, prima della novella introdotta con la norma a base dell'esclusione della lista, sarebbe stata «sufficiente la mera affiliazione o il collegamento concordato con partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio parlamentare».

La novella, però, sarebbe stata approvata a ridosso della competizione elettorale, lasciando un tempo brevissimo (meno di un mese) per procedere alla raccolta delle firme da parte di quelle formazioni (come quella qui ricorrente) che, a norma della legge precedente, erano esonerati dalla raccolta.



Ciò avrebbe provocato un indubbio *vulnus* al diritto di elettorato passivo dei candidati con le liste affiliate ad APF, per la manifesta irrazionalità della scelta legislativa di cambiare le regole a ridosso della competizione.

2. Il ricorso, per come esposto, è inammissibile.

In questa sede deve ribadirsi la ragionevolezza della previsione legislativa che l'affiliazione della lista sia effettuata con riferimento a un gruppo già costituito come tale nell'ambito del Parlamento Europeo e, pertanto, non è sufficiente l'affiliazione a un singolo parlamentare, come nel caso di specie, o a una forza politica che non sia costituita in gruppo nel Parlamento Europeo, poiché in tal modo non sarebbe assicurata un'effettiva comunanza politica.

La legittimità costituzionale della disposizione contestata (art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, conv., con modif., dalla legge n. 38 del 2024), entrata in vigore nella pendenza del termine di 180 giorni prima della data delle elezioni europee entro cui effettuare la raccolta delle sottoscrizioni, non è sindacabile da questo Ufficio elettorale nazionale, il quale svolge una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale (come si desume dalle pronunce della Corte costituzionale n. 259 del 2009 e n. 48 del 2021).

Ciò esclude sia la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo, sia di disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla Corte di giustizia dell'UE, per valutare se la disciplina eurounitaria in materia osti ad una legge nazionale così formulata, sia, ancora, di disapplicare la norma nazionale ove chiaramente in contrasto con disposizioni dell'UE o con precedenti pronunce della Corte di giustizia.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.



P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2024

I Componenti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Depositato in Segreteria
oggi 06 MAG 2024 h. 17.50

IL SEGRETARIO *[Handwritten]*
DELL'UFFICIO ELETTORALE

Direttore
[Handwritten signature]

